

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **272/1976** (ECLI:IT:COST:1976:272)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **ROCCHETTI**

Camera di Consiglio del **28/10/1976**; Decisione del **21/12/1976**

Deposito del **29/12/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8641**

Atti decisi:

N. 272

ORDINANZA 21 DICEMBRE 1976

Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 4 del 5 gennaio 1977.

Pres. ROSSI - Rel. ROCCHETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1974 dal pretore di Frosinone nel procedimento penale a carico

di Mancini Orlando, iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che l'ordinanza del pretore di Frosinone solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, del codice penale, concernente la circostanza attenuante del risarcimento del danno derivante da reato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il sig. Orlando Mancini col patrocinio dell'avv. Carlo Mancini che ha concluso per la illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Considerato che, con sentenza n. 111 dell'11 dicembre 1964, questa Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, nella parte in cui la disposizione stabilisce che attenua il reato "l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso", in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che tutte le argomentazioni contenute nella ordinanza di rimessione sono state già puntualmente esaminate e disattese nella motivazione della predetta decisione e che non sono stati prospettati profili nuovi;

che, pertanto, non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, del codice penale, promossa dal pretore di Frosinone, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del la Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.